



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 9

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MODIFICA -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 è disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*;

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Considerato che, con propria deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2021, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che erano disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del C.O.S.A.P. - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, adottato, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171, del 20/12/2000 e s.m.i.;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottato, ai sensi del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 25/07/1994 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 17 dicembre 2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del C.O.S.A.P.;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede che *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;

Considerato che il nuovo canone ha alterato totalmente, per natura e regole applicative, i precedenti prelievi, rendendo assai difficoltoso garantire quanto previsto dal comma sopracitato e che, proprio in virtù dei mutamenti che esso genera, si sono susseguiti nei primi mesi dell'anno in corso, interpretazioni della norma e chiarimenti provenienti dalla dottrina, nonché dal ministero stesso recepiti con propria deliberazione n. 46 del 27 aprile u.s.;

Dato atto che in sede di elaborazione degli avvisi di pagamento è stato rilevato che, per mero errore materiale, non è stato incluso nella tabella “Allegato A1”, contenente la determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe ordinarie per le occupazioni di suolo, il coefficiente relativo alla categoria “occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)” con espresso richiamo dello stesso nella descrizione dell'art. 56;

Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento recentemente istituito con propria deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2021, così come modificato con proprio atto n. 46 del 27 aprile u.s., al fine di inserire il coefficiente omissivo;

Tutto ciò premesso, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno modificare l'art. 56 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come segue e inserire nell'Allegato A1 la riga corrispondente al coefficiente necessario al fine della determinazione della tariffa:

Articolo 56

Occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)

"1. Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) la singola occupazione misura convenzionalmente mq. 9. Il canone verrà determinato tenendo conto dell'intera superficie concessa sulla base della tariffa annuale prevista per le occupazioni ordinarie relativa tariffa ad hoc e sarà corrisposto interamente pro quota dagli operatori in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento."

1	occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto	
2	pubblico (taxi)	0,17

Visto l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 3 c. 2 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^a e 6^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18 maggio 2021;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la modifica dell'art. 56 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e l'integrazione dell'Allegato A1 "determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe ordinarie per le occupazioni di suolo", approvati con propria Deliberazione n. 6 del 26/01/2021 e s.m.i., così come segue:

Articolo 56

Occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)

*"1. Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) la singola occupazione misura convenzionalmente mq. 9. Il canone verrà determinato tenendo conto dell'intera superficie concessa sulla base della ~~tariffa annuale prevista per le occupazioni ordinarie~~ relativa **tariffa ad hoc** e sarà corrisposto interamente pro quota dagli operatori in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento."*

12	occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)	0,17
----	--	------

- 2) di pubblicare il regolamento così come modificato dal presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
- 3) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.